

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONO" DI PALERMO E
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
SPECIALISTA IN FISICA MEDICA E DI ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM**

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, C.F./P.IVA n.05841790826, con sede in Via del Vespro, 129 – 90127 Palermo, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* il Commissario Straordinario Dott. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo il 21/05/1971 domiciliato per la carica ricoperta presso la sede dell'Azienda (*di seguito anche semplicemente "AOUP"*)

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, C.F./P.IVA n.01825570854, con sede in via G. Cusmano, 1 – 93100 Caltanissetta, nella persona del Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Marcella Santino, nata a Palermo il 14/04/1955 *n.q.* di delegato alla firma dell'atto (giusta delega prot. nr 3636 del 02.02.2020) domiciliata per la carica ricoperta presso la sede dell'Azienda (*di seguito anche semplicemente "ASP"*)

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

VISTI:

- Il D. Lgs 31 luglio 2020 n. 101 recante "Attuazione della direttiva 2013/59/ Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117" (G.U. Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29);
- il D. M. 14 gennaio 2021 recante "Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione" (GU Serie Generale n.65 del 16-03-2021);

PREMESSO CHE:

l'AOUP:

- ha necessità di ottemperare sia agli adempimenti di Fisica Sanitaria previsti dalla normativa di cui sopra per tutti gli impianti radiologici in uso presso l'Azienda che agli adempimenti di Esperto Responsabile della Sicurezza in RM per gli impianti di Risonanza Magnetica in uso presso l'Azienda;
- in atto, all'interno del proprio organico non possiede figure professionali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata;
- ha manifestato l'interesse al rinnovo degli accordi convenzionali, già precedentemente statuiti con l'ASP, volti a regolamentare l'affidamento dell'incarico di Specialista in Fisica Medica e di Esperto Responsabile della Sicurezza in RM, Ente dotato di figure professionali con *expertise* atte a ricoprire gli incarichi in parola.

l'ASP

- e, per essa, il Dott. Francesco Di Rosa, con pec del 27 gennaio 2022, introitata al prot. gen.le dell'AOUP, in pari data, al nr. 4193, già individuato dalla stessa, con autonoma decisione, ha rappresentato la volontà di prosecuzione dell'incarico già ricoperto quale Esperto in Fisica Medica nonché di Esperto Responsabile della sicurezza di nr 2 impianti di RM allocati in AOUP, confermandone modalità e compensi.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante sostanziale del presente atto, le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'ASP, e per essa, il Dott. Francesco Di Rosa, (*di seguito semplicemente Consulente*) si impegna ad effettuare prestazioni di Fisica Sanitaria, ai sensi del Titolo XIII del D. Lgs. n. 101/2020 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e in particolare ad effettuare e documentare:

- prove di accettazione prima dell'entrata in uso delle attrezzature medico-radiologiche di nuova acquisizione da parte della AOUP durante il periodo convenzionale, previa opportuna comunicazione, in tempi congrui per l'esecuzione delle prove, da parte della Azienda;
- prove di corretto funzionamento a intervalli regolari sulle attrezzature medico-radiologiche regolarmente detenute dall'AOUP secondo la periodicità massima stabilita dalla vigente normativa;

- prove di corretto funzionamento dopo ogni intervento rilevante di manutenzione sulle attrezzature medico-radiologiche regolarmente detenute dall'AOUP, previa opportuna comunicazione, in tempi congrui per l'esecuzione delle prove, da parte della AOUP;
- verifica dei Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR), qualora necessarie, nelle tempistiche previste dalla recente vigente normativa, previa trasmissione di tutti dati necessari per la loro valutazione ovvero dell'acquisizione di apposito software di registrazioni delle dosi (dose tracking);
- prove di verifica su sistemi CR (n.2) e monitor di refertazione (nr 60);
- stima della dose efficace in pazienti gravide e/o ove urgente ed indispensabile; per quanto previsto dal Decreto legislativo 101/2020 in generale l'AOUP si impegna a fornire nel più breve tempo possibile l'apposito software;
- verifica delle classi di dose stimata secondo art. 161 del Decreto legislativo 101/2020 ed elaborazione della classe per procedure non inserite nelle linee guida nazionali, mediante utilizzo dell'apposito software, sopra richiamato.

Al fine dell'esecuzione delle suddette prove di qualità, sarà concordato un protocollo operativo con i Responsabili degli Impianti Radiologici individuati dall'AOUP secondo le indicazioni stabilite dal Programma di Garanzia della Qualità della Struttura Sanitaria.

Il Consulente, si impegna, altresì, a garantire, ai sensi della normativa vigente in materia, le funzioni di Esperto Responsabile della Sicurezza in RM di nr 2 impianti di Risonanza Magnetica Nucleare da 1.5 T, installati presso l'AOUP e precisamente:

- RM Philips Achieva 1.5 T
- RM Ge Signa HDxT Echosped 1.5 T

In particolare, con riferimento a tale incarico, si obbliga ad espletare gli specifici adempimenti previsti dalla normativa vigente per gli impianti in corso di esercizio.

Per i controlli di qualità verrà concordato un protocollo operativo con il Medico Radiologo Responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica delle apparecchiature RM sopradette.

Le risultanze delle verifiche di qualità e di sicurezza effettuate saranno oggetto di apposita relazione annuale redatta dallo stesso Esperto Responsabile, che verrà trasmessa agli organi competenti dal legale rappresentante *pro-tempore* dell'AOUP.

Per quanto concerne i controlli sui due impianti di risonanza dovranno essere garantiti in particolare:

- verifica del sito: sistemi di sicurezza accesso, segnaletica, detector, controllo visivo della gabbia di Faraday (frequenza semestrale);
- controlli di qualità dell'imaging (frequenza semestrale);
- taratura del rivelatore ossigeno fatta eseguire dall'AOUP per mezzo di ditta costruttrice della RM ovvero di ditta specialistica (frequenza semestrale ovvero secondo la frequenza stabilita dal costruttore);

- valutazione delle misure strumentali di portata della ventilazione in condizioni normali e d'emergenza e delle condizioni microclimatiche fatti eseguire dall'AOUP per mezzo di Ditta specializzata (frequenza semestrale);
- efficienza di schermatura della gabbia di Faraday fatta eseguire dall'AOUP per mezzo di ditta costruttrice della RM ovvero di ditta specialistica (frequenza annuale);
- verifica ispettiva delle condizioni dell'impianto di espulsione del Gas Criogeno (Tubazione di quench) (frequenza annuale);
- misure di campo magnetico disperso (frequenza annuale)

Per quanto attiene ai controlli di qualità dell'imaging, gli stessi saranno eseguiti secondo protocolli concordati con il Medico Radiologo Responsabile, basati su protocolli e linee guida nazionali e internazionali nonché sulle indicazioni fornite dal costruttore. Dovranno essere effettuati i controlli dei parametri necessari a caratterizzare il corretto funzionamento delle macchine, quali a titolo esemplificativo: Rapporto Segnale Rumore (SNR), uniformità del segnale nell'immagine, distorsione geometrica dell'immagine, risoluzione spaziale, spessore dello strato, posizionamento degli strati, distanza tra gli strati (GAP), GHOST (Artefatti), accuratezza in T2/T1 (ove possibile e limitatamente a quelli fondamentali e/o a quelli consentiti dalla specificità dell'impianto).

Art. 2 – Individuazione dello Specialista in Fisica Medica e dell'Esperto Responsabile Sicurezza in RM

Le attività, di cui all'art. 1, saranno effettuate dal Consulente che provvederà a organizzarle, in regime di attività libero professionale, e, pertanto, svolte al di fuori dell'orario di servizio, senza compromissione dei livelli di assistenza da garantirsi all'Unità Operativa di appartenenza, mediante il supporto amministrativo messo a disposizione dall'ASP.

Le prestazioni oggetto del presente atto verranno effettuate nei tempi concordati tra il Consulente e la Direzione Strategica dell'AOUP, secondo un piano di lavoro formulato di concerto con il Direttore del DAI Radiologia Diagnostica Interventistica e Stroke.

Art. 3 – Obblighi dell'ASP

In dipendenza del conferimento dell'incarico l'ASP, per il tramite del Consulente incaricato, si obbliga a espletare gli specifici adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia e per ogni altro adempimento previsto da quest'ultima, dalle norme di legge e dai regolamenti di esecuzione ovvero da eventuali modifiche normative successive sulla medesima materia.

Per quanto sopra concordato le parti precisano che l'incarico cui è finalizzata la presente convenzione rimane regolato dal presente accordo nonché dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Il Consulente risponde all'AOUP sulla correttezza, regolarità e precisa esecuzione delle prestazioni e degli adempimenti affidati che dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative sopramenzionate.

Lo stesso si obbliga, altresì, a presentare relazione annuale sulle verifiche di qualità e sicurezza effettuate.

Art.4 – Obblighi dell'AOUP

L'AOUP si impegna a fornire e/o garantire:

- prima dell'inizio delle attività previste dall'art. 1, l'elenco aggiornato delle apparecchiature e degli impianti radiologici per diagnostica da sottoporre a prove di qualità;
- l'individuazione di un Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) che assisterà e coadiuverà le attività della Fisica Sanitaria con particolare riferimento all'esecuzione delle prove di qualità in termini di supporto applicativo e logistico;
- la contestuale presenza, ove necessario e qualora espressamente richiesto, di un tecnico della ditta costruttrice e/o manutentrice per la durata necessaria dell'accesso del Consulente;
- la disponibilità all'accesso alle apparecchiature e agli impianti da controllare per il tempo che il Consulente ritiene necessario per lo svolgimento, in totale autonomia, delle proprie attività;
- a mettere a disposizione del Consulente tutto il materiale relativo alle verifiche e ai controlli effettuati negli anni precedenti;
- la disponibilità di oggetti test specifici dedicati per tipologia di apparecchiatura (fantocci dedicati per MSCT, Fantocci dedicati Jaszczak in Medicina Nucleare, sorgenti di calibrazione etc);
- a dare formale comunicazione dell'acquisizione di nuove apparecchiature a cura del Direttore del Dipartimento del DAI Radiologia Diagnostica Interventistica e Stroke
- la presenza di un tecnico della ditta costruttrice e/o manutentrice, delle Risonanze, per la durata necessaria dell'accesso dell'Esperto Responsabile qualora espressamente richiesto;
- all'effettuazione ad opera di ditta specializzata della misura strumentale dei ricambi d'aria sia in condizioni di normale attività che in caso di emergenza nonché delle condizioni microclimatiche. Dette misure devono essere effettuate con periodicità semestrale su ciascuna Risonanza Magnetica.
- all'effettuazione ad opera di ditta specialistica della misura di attenuazione della gabbia di faraday con periodicità annuale su ciascuna Risonanza Magnetica.
- all'effettuazione ad opera da parte di ditta specializzata di qualsiasi altro controllo, non compreso tra quelli indicati all'art. 1, se richiesto dal Consulente.

Resta inteso che la risoluzione di tutti gli adempimenti-prescritti da parte del Consulente sia a totale carico della AOUP.

Parimenti, restano a totale carico della AOUP gli ulteriori adempimenti relativi agli adeguamenti normativi previsti dal Titolo XIII del D.Lgs. 101/2020 con particolare riferimento agli articoli di seguito elencati:

- *Art. 161 comma 5. "L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico, per quanto di competenza, garantiscono che il referto relativo alle procedure medico-radiologiche sia*

comprensivo dell'informazione relativa all'esposizione connessa alla prestazione" e ancora l'art. 161 al comma 6" l'informazione relativa all'esposizione, da riportarsi sul referto, è costituita dall'indicazione della classe di dose (da I a IV) riconducibile all'esame in questione".

- *Art. 168 comma 1. "L' esercente, il responsabile dell'impianto radiologico, il medico specialista, il tecnico sanitario di radiologia medica e lo specialista in fisica medica, per quanto di competenza, provvedono affinché le indagini, i trattamenti con radiazioni ionizzanti e i principali parametri tecnici a essi relativi siano registrati singolarmente su supporto informatico" e ancora art. 168 al comma 3. prevede che le registrazioni di cui al comma precedente siano periodicamente trasmesse alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza;*
- *Art. 163 comma 19 "Le apparecchiature radiologiche impiegate in radiodiagnostica devono essere munite di un indicatore che informi il medico specialista sui parametri che permettono la valutazione della dose al paziente" come espresso dai commi 1. e 3. dell'art. 168 e come previsto dall'allegato XXIX.*

Art.5 - Compensi

Per gli adempimenti previsti dal titolo XIII del D.Lgs. 101/2020, descritti all'art. 1 della presente convenzione, l'AOUP corrisponderà all'ASP una somma forfettaria annua omnicomprensiva pari a Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00euro);

Per gli adempimenti di cui al D.M. 14 gennaio 2021 per la figura di Esperto Responsabile della Sicurezza in RM degli impianti sopraindicati verrà corrisposto all'ASP di Caltanissetta la somma forfettaria omnicomprensiva annua pari a € 15.000,00 (quindicimila/00 Euro);

Tali corrispettivi saranno liquidati in quote trimestrali dietro presentazione di apposite fatture da parte dell'ASP, alla quale dovrà essere allegata una relazione sull'attività svolta dal Consulente in favore dell'AOUP, unitamente ai rendiconti periodici con le prestazioni erogate e le date di effettuazione delle stesse.

Il Direttore del DAI Radiologia Diagnostica Interventistica e Stroke dell'AOUP avrà cura di vidimare il rendiconto prodotto contenente le date degli accessi e il dettaglio delle prestazioni effettuate.

L'ASP provvederà alla corresponsione dei compensi al proprio Consulente, secondo quanto previsto all'art. 4 punto 5) del vigente Regolamento per la disciplina dell'esercizio in A.L.P.I. della stessa, precisando i superiori compensi comprendono le spese di tipo organizzativo - gestionale, per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione sostenute dall'Azienda.

Art. 6 – Durata e decorrenza dell’incarico

La presente convenzione avrà durata annuale senza soluzione di continuità con il rapporto precedentemente statuito avente scadenza al 01.02.2022.

Gli incarichi di Specialista in Fisica Medica e di Esperto Responsabile della Sicurezza in RM si intenderanno riconfermati al Consulente in pari data.

Le parti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la mediante preavviso da comunicarsi alla controparte 60 gg prima della data di interruzione.

La presente convenzione risulta rinnovabile previo accordo tra le parti.

La presente convenzione è da intendersi immediatamente risolta nel momento in cui l’AOUP dovesse acquisire le figure professionali oggetto del presente accordo, fatto salvo il periodo di preavviso sopramenzionato.

Articolo 7 – Protezione dei dati

Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi della stessa, non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Articolo 8 - Assicurazione

L’ASP garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile e professionale del professionista incaricato in relazione all’attività espletata in attuazione del presente accordo, con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave. La stessa ASP provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dal Consulente ivi compresi quelli in “itinerare” autorizzando l’uso del mezzo di trasporto privato, tra le due Aziende, al fine di garantire lo spostamento dello strumentario di Fisica Sanitaria.

Articolo 9 - Titolarità del rapporto

Il potere direttivo, gerarchico e disciplinare del Consulente incaricato rimane in capo all’ASP, pertanto l’attività svolta da quanti coinvolti, ai sensi della presente convenzione non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale tra quest’ultimo e l’AOUP. In ogni caso, l’AOUP non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell’attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del professionista incaricato, mantenendo l’Azienda di appartenenza nei confronti di quest’ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

Articolo 10 - Parità

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti. Da parte delle Amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.

Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed è specificatamente approvata. La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione. Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviando al Codice Civile e alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Articolo 11 - Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si intendono integralmente richiamate le disposizioni legislative previste in materia.

Articolo 12 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente convenzione sarà competente il Foro di Palermo.

Articolo 13 - Registrazione dell'atto

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DPR26/4/1986N.131.TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione.

La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa parte prima – allegata al D.P.R.642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna per la parte di propria competenza.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art.15, comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale
di Caltanissetta
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Paola Marcella Santino

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone